

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1742**

*Errata corrige*

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro per la funzione pubblica**

(FRATTINI)

**e col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2002**

---

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002,  
n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la  
ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica  
e musicale

---

specialistica presso le università, e rimettendo in ogni caso alle singole istituzioni, in sede di ammissione, la valutazione dei crediti formativi maturati nel corso di studi svolto e degli eventuali debiti da colmare; si dispone inoltre, in via generale, che comunque i crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei vecchi titoli possono essere valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università (comma 1, lettera *b*).

Il comma 1, lettera *c*), prevede anche per i vecchi diplomi l'equiparazione alle lauree triennali per l'accesso ai pubblici concorsi.

#### Articolo 7

L'intervento previsto al comma 1, già introdotto con emendamento parlamentare nel disegno di legge di cui all'atto Senato n. 761 (ora atto Camera n. 2238, articolo 5, comma 1, del nuovo testo), si rende necessario per stimolare le università a consentire e favorire le attività di servizio agli studenti svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, con particolare riguardo a quelle di orientamento e tutorato e alle iniziative culturali, con l'obiettivo ultimo dell'attuazione del diritto allo studio.

Il carattere d'urgenza risiede nella necessità di intervenire in tempo utile per garantire agli studenti i servizi di orientamento e di assistenza, entro i termini delle iscrizioni al nuovo anno accademico, che come è noto scadono il 5 novembre.

Al comma 2 è introdotta una modifica alla legge 14 novembre 2000, n. 338, recante disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. La predetta legge, i cui finanziamenti sono stati integrati dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388, prevede la presentazione, da parte dei soggetti ivi indicati, di richieste di cofinanziamento, al 50 per cento, per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'importo complessivo degli interventi da realizzare è pertanto dell'ordine di 670.000.000 di euro.

L'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 338 del 2000 prevede che alla complessa ed impegnativa attività istruttoria delle richieste provveda una apposita commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, che provvede altresì alle funzioni di segreteria. Il testo attuale della norma prevede anche che agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali disposizioni non consentono di assicurare alla commissione tutti gli ausili necessari per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e sono fonte di disfunzioni in quanto le domande sono presentate al Ministero mentre le funzioni di segreteria dovrebbero essere svolte dagli uffici della Conferenza Stato-regioni.

La norma proposta è diretta ad ovviare tali inconvenienti, spostando dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le funzioni di segreteria della commissione. La relativa spesa è commisurata ai fondi destinati al finanziamento dei progetti, nella misura massima dell'1 per cento e non comporta nuovi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».